

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA PAGNONI

Seduta del 19/12/2017

## FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 21/02/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 27/02/2017, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: in applicazione del criterio proporzionale, il rimborso di complessivi € 4.246,09 a titolo di commissioni di (al netto di € 232,56 già restituiti in sede di conteggio estintivo); gli interessi legali "dalla domanda sino al soddisfo" nonché le spese per assistenza legale, quantificate in € 450,00. Costitutosi tardivamente, l'intermediario chiede di dichiarare l'improcedibilità del ricorso in quanto non riveste più la qualifica di intermediario finanziario e, di conseguenza, non partecipa più al sistema ABF. Precisa infatti di essere stato cancellato d'ufficio dagli Albi Elenco Generale ex art. 106 TUB ed Elenco Speciale ex art. 107 del D.Lgs. 385/93, a conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010. Peraltro, in sede di riscontro al reclamo la resistente eccepiva: il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza, avendo il ricorrente ricevuto la documentazione precontrattuale necessaria; quanto alle commissioni di intermediazione, la distinta indicazione degli oneri di tipo up front e recurring nonché la specificazione dell'importo corrisposto in caso di rimborso anticipato (€ 4,69 per rata non scaduta); pertanto, in sede di conteggio estintivo procedeva a rimborsare a tale titolo l'importo di € 357,12; il difetto di legittimazione passiva per ciò che concerne il rimborso della quota parte non maturata delle commissioni bancarie, avendo agito in qualità di mandatario; in

ogni caso, evidenziava la loro non retrocedibilità in quanto integranti il corrispettivo di attività sostanzialmente up-front.

## DIRITTO

L'intermediario ha sollevato eccezione di improcedibilità del ricorso, non rivestendo più la qualifica di intermediario finanziario. Deve, tuttavia, rilevarsi come l'intermediario sia stato cancellato dall'albo di cui al TUB in data 23/10/2017, quindi successivamente alla presentazione del ricorso avvenuta il 24/05/2017. Il Collegio, nel richiamare sul punto la consolidata giurisprudenza dell'Arbitro, secondo cui la legittimazione passiva si radica al momento della proposizione del ricorso (tra le altre, Collegio di Roma, decisione n. 12988/2017), ritiene che l'eccezione non possa essere accolta.

Con specifico riguardo, poi, al difetto di legittimazione passiva eccepito dall'intermediario circa il rimborso delle commissioni bancarie, in quanto percepite dall'intermediario mandante, il Collegio, in senso contrario alla sollevata eccezione, richiama 'il principio dell'apparenza' allorché il ricorrente individui nell'intermediario collocatore, e non già nel finanziatore, la propria controparte (cfr. ex plurimis Collegio di Bari, decisioni nn. 9862/17 e 6337/2017; Collegio di Roma, decisione n. 9105/2016).

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 6167/2014 e n. 10003/2016).

In linea con i richiamati orientamenti, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali e, in particolare, da questo stesso Collegio, su analogo contratto (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 14867/2017), riscontrata la natura recurring della riportata voce di costo – avendo rilevato la presenza nel contratto di un mero elenco di attività riferito genericamente a diverse voci di costo (lett. C-E-F-G) cui è risultato associato, per i costi di cui alla lettera G, commissioni di intermediazione, l'assenza di una chiara distinzione tra costi up-front ed attività recurring, non completata con una descrizione anche sintetica delle attività spiegate — il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento secondo il prospetto che segue:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni di intermediazione</i>				7.464,42	4.478,65	357,12	4.121,53
<b>Totale</b>							<b>4.121,53</b>

Si rappresenta che l'importo risultante dal prospetto non coincide con le richieste di parte ricorrente, in quanto quest'ultima sostiene di aver ottenuto a titolo di rimborso non l'importo di € 357,12, che risulta dal conteggio estintivo, ma la minor somma di € 232,56.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 3985 del 16 febbraio 2018

Infine, il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza legale tenuto conto della natura seriale del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 4.121,53, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI